



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2022

**NUMERO AFFARE 01511/2022**

OGGETTO:

Ministero dell'Università e della Ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica *concernente "Modifiche al regolamento recante disciplina. per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212"*.

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.1653 in data 6 ottobre 2022 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota del 6 ottobre 2022 n. 1653, il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

Il Ministero riferisce che tale schema trova fondamento nella legge 21 dicembre 1999 n. 508 che, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), stabilendo all'articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma fosse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di diversi profili relativi a tali istituzioni.

In materia di didattica la delega regolamentare contenuta nella legge n. 508 del 1999 ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, e tale regolamento è oggetto di revisione da parte dello schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio attraverso la tecnica della novella.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'A.I.R., dalla bollinatura del Ministero dell'economia e delle finanze, dal parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 e 8 luglio, nonché dal testo a fronte.

#### 1. Considerazioni generali

Nella relazione illustrativa il Ministero referente ha evidenziato che *“a far data dal 2005, sono intervenute numerose modifiche normative aventi ad oggetto le istituzioni AFAM. Alcuni di tali provvedimenti erano relativi alla didattica delle istituzioni AFAM e ne hanno regolato in modo parziale determinati aspetti. Parimenti nei diciassette anni intercorsi dall'adozione del regolamento oggetto di revisione, sono intervenuti anche numerosi mutamenti organizzativi e sono emerse criticità, le quali, congiuntamente alla presa d'atto della fisiologica evoluzione delle*

*esigenze formative degli studenti, hanno determinato la necessità di aggiornare e apportare delle modificazioni alla disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, e, dunque, di riformare il d.P.R. 212 del 2005”.*

Alla luce delle modificazioni ritenute necessarie o comunque opportune, in punto di *drafting*, è stata adottata la tecnica redazionale della novella al fine di garantire e rendere maggiormente chiare, trasparenti e intelligibili le modifiche apportate dal presente schema di regolamento al d.P.R. 212 del 2005.

La tecnica scelta tiene anche conto dell’orientamento prevalente espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, la quale, in più occasioni, ha ribadito di prediligere l’utilizzo della tecnica della novella sia perché rappresenta la modalità raccomandata dalle vigenti “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (cfr. Pareri n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020).

Il Ministero riferente dà inoltre atto sia nella relazione illustrativa, che nell’AIR del fatto che l’esigenza di riforma non coinvolge solo la materia della didattica, ma anche quella del reclutamento, della *governance* e della programmazione e valutazione del sistema AFAM.

Il provvedimento all’esame è, infatti, un provvedimento che *“dà luogo ad una vera e propria sistematizzazione degli interventi in materia di ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, stratificatisi nel tempo; non mancano, tuttavia, talune innovazioni di rilievo volte a recepire l’intento di allineare le istituzioni AFAM al sistema universitario, diversificandolo quindi dal sistema scolastico”* (cfr. AIR), come dimostra la contestuale istruttoria di ulteriori tre schemi di regolamento attinenti al reclutamento, alla *governance* ed alla programmazione, valutazione e performance.

L'obiettivo di carattere generale perseguito dall'intervento in esame è fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato.

Le principali novità introdotte dal presente schema di decreto riguardano:

- l'introduzione del "regolamento didattico generale", sottoposto ad approvazione ministeriale, e dei "regolamenti dei corsi", approvati autonomamente dalle istituzioni (predisposti dalle competenti strutture didattiche - corso, eventuale scuola e dipartimento - sulla base di uno schema-tipo definito dal consiglio accademico dell'istituzione), al posto dei "regolamenti didattici" di ciascun corso approvati dal Ministero;
- l'introduzione del diploma accademico di secondo livello a ciclo unico;
- la ridenominazione dei corsi di formazione alla ricerca come corsi di dottorato di ricerca e l'aggiunta dei master per esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente;
- la previsione solo eventuale delle scuole all'interno dei dipartimenti;
- la definizione demandata alle singole Istituzioni degli ambiti specifici dei corsi di specializzazione con conseguente eliminazione della previsione del decreto del Ministro;
- il diploma di primo livello e non più anche quello di secondo livello per l'accesso ai corsi di specializzazione;
- la individuazione autonoma dei dipartimenti, non più predefiniti da regolamento ministeriale, da parte delle Istituzioni *"che li disciplinano nel numero, nella denominazione nonché nell'afferenza dei corsi di studio e delle eventuali scuole che raggruppano più corsi"*;

- la presenza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, di almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto;
- la previsione di corsi a tempo parziale, con una quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale, fissata in trentasei crediti;
- la previsione di diplomi *ad honorem*;
- l'introduzione della valutazione qualitativa delle Istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che possono essere autorizzate con decreto del Ministro a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e l'assoggettamento delle stesse a valutazione periodica da parte dell'ANVUR, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti e dei risultati conseguiti (*"passaggio da una logica autorizzativa dei singoli corsi a quella della valutazione dell'istituzione nel suo complesso"*);
- l'attuazione della previsione del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 508 del 1999, ai sensi del quale "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi", attraverso l'articolo 14 che prevede *"1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*.

## 2. Esame dei punti più rilevanti e rilievi della Sezione.

1. La Sezione ritiene opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato, in considerazione della stretta connessione esistente tra il presente schema di

regolamento e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che è stato restituito con parere interlocutorio al Ministero referente per una più approfondita riflessione su alcune importanti criticità rilevate.

2. Se, infatti, il presente schema di decreto non presenta particolari criticità, ad eccezione forse dell'opportunità di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole e della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione, non è revocabile in dubbio la stretta connessione esistente tra lo stesso e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento.

2.1. Al riguardo la Sezione rileva ad esempio che l'articolo 5, rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole", al comma 3 laddove demanda alle istituzioni, con delibera del consiglio accademico, la definizione "*del numero e della denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola*", deve necessariamente coordinarsi e conciliarsi con la previsione, proposta nello schema di decreto sul reclutamento del personale, dei "settori artistico-disciplinari", previsti dall'art. 3-*quinqies* inserito dalla legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 nel decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca). Infatti in base alla predetta disposizione l'individuazione degli insegnamenti da attivare da parte delle Istituzioni deve avvenire sulla base degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari definiti con appositi decreti ministeriali, emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

3. Di qui l'opportunità, ad avviso della Sezione, per il Ministero referente di procedere ad una riflessione unitaria su entrambi gli schemi di regolamento anche per meglio perseguire l'obiettivo di carattere generale di fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE  
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE F/F  
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci